

*All'articolo 93, tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare la seguente variazione:*

2003: +7.000.

**Seguono compensazioni Gruppo Margherita DL-l'Ulivo**

**Tab. A. 7.** Carra.

*All'articolo 93, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2003: -250.000;

2004: -300.000;

2005: -350.000.

*Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:*

2003: +250.000;

2004: +300.000;

2005: +350.000.

**Tab. B. 1.** Ruta.

*All'articolo 93, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2003: -250.000;

2004: -250.000;

2005: -250.000.

*Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:*

2003: +250.000;

2004: +250.000;

2005: +250.000.

**Tab. B. 3.** Ruta.

*All'articolo 93, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2003: -200.000;

2004: -300.000;

2005: -300.000.

*Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:*

2003: +200.000;

2004: +300.000;

2005: +300.000.

**Tab. B. 2.** Ruta.

*All'articolo 93, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2003: -200.000;

2004: -300.000;

2005: -300.000.

*Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:*

2003: +200.000;

2004: +300.000;

2005: +300.000.

**Tab. B. 4.** Ruta.

*All'articolo 93, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2003: +10.000;

2004: +10.000;

2005: +10.000.

*Conseguentemente, alla medesima tabella, ridurre gli importi relativi alle voci modificate dal Senato fino a concorrenza della somma necessaria a copertura.*

**Tab. B. 5.** Damiani, Illy, Maran.

*All'articolo 93, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2003: +2.000;

2004: +1.000;

2005: +1.000.

*Conseguentemente, alla medesima tabella, ridurre gli importi relativi a tutte le voci modificate dal Senato fino a concorrenza della somma necessaria a copertura.*

**Tab. B. 6.** Illy, Damiani, Maran.

*All'articolo 93, tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:*

2003: +300.000;  
2004: +300.000;  
2005: +300.000.

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita DL-L'Ulivo**

**Tab. B. 7.** Ruta.

*All'articolo 93, tabella C, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Legge n.537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica: Art. 5, comma 1, lettera a): Costituzione fondo finanziamento ordinario delle università (25.1.2.5 - finanziamento ordinario delle università statali - cap. 5507/p), apportare le seguenti variazioni:*

2003: +7.225.000;  
2004: +7.500.000;  
2005: +7.750.000.

**Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.**

**Tab. C. 1.** Russo Spina, Giordano, Titti De Simone.

*All'articolo 93, tabella C, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Legge n.537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica: Art. 5, comma 1, lettera a): Costituzione fondo finanziamento ordinario delle università (25.1.2.5 - finanziamento ordinario delle università statali - cap. 5507/p), apportare le seguenti variazioni:*

2003: +469.000;  
2004: +469.000;  
2005: +469.000.

**Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita- DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa**

• **Tab. C. 2.** Colasio, Bimbi, Ventura, Morgando, Villetti, Lion, Pistone, Cusumano.

*All'articolo 93, tabella C, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Legge n.537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica: Art. 5, comma 1, lettera a): Costituzione fondo finanziamento ordinario delle università (25.1.2.5 - finanziamento ordinario delle università statali - cap. 5507/p), apportare le seguenti variazioni:*

2003: +469.000;  
2004: +469.000;  
2005: +469.000.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.**

• **Tab. C. 3.** Bellillo, Pistone, Maura Cosutta.

*All'articolo 93, tabella C, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Legge n.537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica: Art. 5, comma 1, lettera a): Costituzione fondo finanziamento ordinario delle università (25.1.2.5 - finanziamento ordinario delle università statali - cap. 5507/p), apportare le seguenti variazioni:*

2003: +374.000;  
2004: +374.000;  
2005: +374.000.

**Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo**

**Tab. C. 4.** Grignaffini, Montecchi, Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco.

*All'articolo 93, tabella C, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Legge n.537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica: Art. 5, comma 1, lettera a): Costituzione fondo finanziamento ordinario delle università (25.1.2.5 - finanziamento ordinario delle università statali - cap. 5507/p), apportare le seguenti variazioni:*

2003: +300.000;

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo**

- **Tab. C. 5.** Grignaffini, Ventura, Montecchi, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco.

*All'articolo 93, tabella C, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Legge n.537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica: Art. 5, comma 1, lettera a): Costituzione fondo finanziamento ordinario delle università (25.1.2.5 - finanziamento ordinario delle università statali - cap. 5507/p), apportare le seguenti variazioni:*

2003: +300.000;

#### **Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita-DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa**

- **Tab. C. 6.** Grignaffini, Ventura, Pistone, Villetti, Lion, Cusumano, Agostini, Nicola Rossi.

*All'articolo 93, tabella C, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Legge n.537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica: Art. 5, comma 1, lettera a): Costituzione fondo finanziamento ordinario delle università (25.1.2.5 - finanziamento ordinario delle università statali - cap. 5507/p), apportare le seguenti variazioni:*

2003: +100.000;

2004: +100.000;

2005: +100.000.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo**

- Tab. C. 7.** Grignaffini, Tocci, Martella, Capitelli, Sasso.

*All'articolo 93, tabella D, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, Legge n.26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia: Art. 6, comma 1, lettera b): Fondo per Trieste (Settore n. 6) (4.2.3.7 - Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste - cap. 7490), apportare le seguenti variazioni:*

2003: +20.000;

2005: +5.000.

*Conseguentemente, alla medesima tabella, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Legge n. 183 del 1987: Art. 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle comunità europee (Settore n. 27) (4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 7493/p), apportare le seguenti variazioni:*

2003: -20.000;

2005: -5.000.

- Tab. D. 1.** Illy, Damiani, Maran.

*All'articolo 93, tabella D, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Legge n. 183 del 1987: Art. 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle comunità europee (Settore n. 27) (4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 7493/p), apportare le seguenti variazioni:*

2003: -15.165;

2005: -10.500.

*Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle attività produttive, Legge n.26 del 1986: Incentivi per il*

rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia: Art. 6, comma 1, lettera c): Fondo per Gorizia (Settore n. 6) (3.2.3.6 - Aree depresse - cap. 7380), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: +15.165;

2005: +10.500.

**Tab. D. 2.** Maran, Illy, Damiani.

**(A.C. 3200-bis-B – Sezione 80)**

ARTICOLO 94 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 94.

*(Disposizioni varie).*

1. Nei comuni con sede di tribunale è mantenuta l'autonomia dell'Ufficio unico delle entrate. Ove questa sia stata soppressa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, essa è ripristinata con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni.

2. All'articolo 115, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto il seguente periodo: « Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorità giudiziaria precedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita ».

3. In considerazione del carattere specifico della disabilità intellettiva solo in parte stabile, definita ed evidente, e in particolare al fine di contribuire a prevenire la grave riduzione di autonomia di tali soggetti nella gestione delle necessità della vita quotidiana e i danni conseguenti, le persone con sindrome di Down, su richiesta corredata da presentazione del cariotipo, sono dichiarate, dalle compe-

tenti commissioni insediate presso le aziende sanitarie locali o dal proprio medico di base, in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed esentate da ulteriori successive visite e controlli. Per l'accertamento delle condizioni di invalidità e la conseguente erogazione di indennità, secondo la legge in vigore, delle persone affette dal morbo di Alzheimer, le commissioni deputate sono tenute ad accogliere le diagnosi prodotte secondo i criteri del DSM-IV dai medici specialisti del Servizio sanitario nazionale o dalle unità di valutazione Alzheimer.

4. Fra le calamità naturali, di cui all'articolo 80 comma 29, si intendono comprese anche le ceneri vulcaniche.

5. Il termine per l'installazione degli apparecchi misuratori fiscali o delle biglietterie automatizzate idonei all'emissione dei titoli di accesso, di cui all'articolo 11 del regolamento recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, è prorogato al 30 giugno 2003.

6. Al fine di accrescere la presenza e la professionalità di personale italiano nell'ambito delle organizzazioni internazionali e delle istituzioni europee, le amministrazioni pubbliche e gli enti territoriali, per finalità connesse alle attribuzioni istituzionali delle amministrazioni interessate, nell'ambito dei programmi formativi e delle risorse allo scopo destinate, promuovono anche in forma consorziata o associata, ovvero mediante convenzioni con soggetti terzi finanziatori, pubblici o privati, tramite le strutture specialistiche universitarie e di alta formazione europea, corsi specialistici e di aggiornamento del proprio personale su tematiche comunitarie ed internazionali.

7. All'articolo 13, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il primo periodo è sostituito dal seguente: « L'incarico ha durata quadriennale ed è rinnovabile tenendo presenti professionalità, produttività ed attività già svolta ».

8. All'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 13-bis. Con relazione annuale, il Garante fornisce al Governo ed al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale ».

9. Le disposizioni dell'articolo 72, comma 5, primo periodo, della presente legge riferite al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2006.

10. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2003 a favore del Policlinico «S. Matteo» di Pavia per la realizzazione del Dipartimento di emergenza e accettazione (DEA).

11. I contributi erogati ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai fini di cui all'articolo 162, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere utilizzati in compensazione della parte capitale di precedenti finanziamenti per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

12. Per fronteggiare la crisi occupazionale del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e del Parco del Gran Sasso e dei Monti della Laga è autorizzato a favore dei citati Parchi un contributo, rispettivamente, di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

13. Le disposizioni relative al Fondo rotativo per la progettualità di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, si applicano anche per i documenti preparatori del concorso di idee e di progettazione.

14. Il contributo di cui all'articolo 62, comma 1, lettera c), primo periodo, della presente legge, è concesso nella misura di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 anche per i territori individuati ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.

## EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 94 DEL DISEGNO DI LEGGE

### ART. 94.

*(Disposizioni varie).*

*Al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: Alzheimer aggiungere la seguente: Parkinson.*

**Seguono compensazioni del gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.**

**94. 1.** Burtone, Molinari.

*Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: e nel contempo prevedere che a conclusione della sperimentazione del progetto CRONOS le prestazioni ivi previste siano estese a tutti i soggetti affetti da Alzheimer.*

**Seguono compensazioni del gruppo Democratici di Sinistra, DL-L'Ulivo.**

**94. 2.** Labate, Battaglia, Turco, Bindi, Maura Cossutta, Zanella, Petrella, Fioroni, Mosella, Burtone.

*Sopprimere il comma 4.*

**94. 3.** Pagliarini, Dario Galli, Sergio Rossi, Parolo.

*Sopprimere il comma 10.*

**Seguono compensazioni del gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.**

• **94. 5.** Bindi, Turco, Fioroni, Burtone, Mosella, Meduri, Battaglia, Zanella.

*Sopprimere il comma 10.*

• **94. 6.** Maura Cossutta, Pistone.

*Sostituire il comma 10 con il seguente: È autorizzata la spesa di 200 milioni di*

euro per l'anno 2003 in favore dell'attività di ricerca effettuata dagli IRCCS.

**Seguono compensazioni del gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.**

**94. 7.** Bindi, Turco, Fioroni, Burtone, Meduri, Mosella, Battaglia, Maura Cosutta, Zanella.

*Al comma 11, dopo le parole:* possono essere utilizzati *aggiungere le seguenti:* dai comuni che abbiano rispettato il patto di stabilità.

*Conseguentemente sopprimere le parole:* per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

**94. 8.** Pagliarini, Dario Galli, Sergio Rossi, Parolo.

*Al comma 12 sostituire le parole:* 2 milioni di euro *con le seguenti:* 3 milioni di euro.

**Seguono compensazioni del gruppo Misto-Verdi.**

**94. 9.** Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

**(A.C. 3200-bis-B - Sezione 81)**

ARTICOLO 95 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 95.

*(Copertura finanziaria ed entrata in vigore).*

1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

3. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2003.

PROSPETTO DI COPERTURA  
(Articolo 95, comma 1)COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE  
PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA  
(Articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978)

	2003	2004	2005
<i>(importi in milioni di euro)</i>			
<b>1) ONERI DI NATURA CORRENTE</b>			
Nuove o maggiori spese correnti			
Articolato: . . . . .	5.814	6.225	6.824
Disposizioni per enti locali . . . . .	838	417	417
Pubblico impiego . . . . .	1.147	1.334	1.711
Assistenza e previdenza (1) . . . . .	2.757	3.167	3.711
Spesa sanitaria . . . . .	755	1.091	788
Altri interventi . . . . .	303	170	129
Effetti indotti . . . . .	14	47	68
Tabella « A » . . . . .	565	1.088	1.423
Tabella « C » . . . . .	878	606	718
Minori entrate correnti			
Articolato: . . . . .	4.291	9.009	5.144
Sgravi fiscali . . . . .	4.222	8.884	5.102
Altro . . . . .	69	125	42
Totale oneri da coprire . . . .	11.548	16.929	14.110

**2) MEZZI DI COPERTURA**

Nuove o maggiori entrate

Articolato: . . . . .	7.287	3.432	1.485
Interventi (condoni, ecc.) . . . . .	7.148	3.286	1.307
Effetti indotti . . . . .	139	146	178
Altro . . . . .	0	0	0

## Segue: PROSPETTO DI COPERTURA

	2003	2004	2005
<i>(importi in milioni di euro)</i>			
Riduzione spese correnti			
Articolato: .....	2.398	4.241	4.823
Consumi intermedi .....	725	700	700
Pubblico impiego .....	37	130	192
Disposizioni per enti locali .....	63	95	121
Assistenza e previdenza .....	516	568	568
Spesa sanitaria .....	501	153	0
Effetti indotti (effetto netto) .....	556	2.595	3.243
Totale mezzi di copertura ..	9.685	7.673	6.309
Utilizzo miglioramento risparmio pubblico .....	1.863	9.256	7.801
TOTALE .....	11.548	16.929	14.110
Miglioramento risparmio pubblico .....	4.301	15.731	29.843
Margine .....	2.438	6.475	22.042

N.B.: La copertura è al netto di 2.000 milioni di euro relativi alle maggiori entrate previste per il rientro dei capitali dall'estero e 975 milioni relativi al signoraggio Banca d'Italia in quanto considerate secondo i criteri di contabilità nazionale entrate in conto capitale.

(1) Comprende:

Disavanzo INPDAI	1041	1055	1067
Maggiori spese assistenza – DL 194/2002	353	799	1323
Adeguamento ISTAT pensioni	533	533	533

già scontati nel tendenziale.

**COMPENSAZIONI****COMPENSAZIONI DEL GRUPPO  
DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO**

*Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:*

ART. 94-bis (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

**Compensazione n. 1**

*All'articolo 93, tabella A, sopprimere gli importi delle voci modificate dal Senato, con l'esclusione di quella relativa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli importi finalizzati alle regolazioni debitorie.*

**Compensazione n. 2**

*All'articolo 93, tabella B, sopprimere gli importi delle voci modificate dal Senato, con l'esclusione degli importi finalizzati alle regolazioni debitorie.*

**Compensazione n. 3**

*All'articolo 93, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978 - Articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2. - Altri fondi di riserva - cap 3003), apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 440.000;

2004: — 440.000;

2005: — 440.000.

**Compensazione n. 4**

*Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:*

ART. 94-bis.

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n.77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**Compensazione n. 5****COMPENSAZIONI PRESENTATE UNITARIAMENTE DAI GRUPPI DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO, MARGHERITA, DL-L'ULIVO, MISTO-COMUNISTI ITALIANI, MISTO-SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI, MISTO-VERDI-L'ULIVO E MISTO-UDEUR-POPOLARI PER L'EUROPA**

*Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:*

ART. 94-bis (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

**Compensazione n. 1**

*All'articolo 93, tabella A, sopprimere gli importi delle voci modificate dal Senato, con l'esclusione di quella relativa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli importi finalizzati alle regolazioni debitorie.*

#### **Compensazione n. 2**

*All'articolo 93, tabella B, sopprimere gli importi delle voci modificate dal Senato, con l'esclusione degli importi finalizzati alle regolazioni debitorie.*

#### **Compensazione n. 3**

*All'articolo 93, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978 - Articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2. - Altri fondi di riserva - cap 3003), apportare le seguenti variazioni:*

2003: - 440.000;  
2004: - 440.000;  
2005: - 440.000.

#### **Compensazione n. 4**

*Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:*

ART. 94-bis.

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n.77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

#### **Compensazione n. 5**

### **COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-COMUNISTI ITALIANI**

*All'articolo 93, tabella C, apportare le seguenti variazioni:*

a) *rubrica:* Ministero dell'economia e delle finanze:

*voce:* Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.7 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 1525 / p):

2003: - 10.800  
2004: - 10.800  
2005: - 10.800

*voce:* Legge n. 468 del 1978 « Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio » - Art. 9 ter , Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 Altri fondi di riserva cap. 3003):

2003: - 25.000  
2004: - 25.000  
2005: - 25.000

b) *rubrica:* Ministero della difesa, *voce:* Decreto legislativo n. 300 del 1999 riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Articolo 22, comma 1,

agenzie industrie difesa (31.1.2.1 Agenzia industrie difesa cap. 4761):

2003: — 75

2004: — 75

2005: — 75

### **Compensazione n. 1**

*All'articolo 9, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a)*, sostituire le parole: euro 150 con le seguenti: euro 200;

b) *alla lettera b)*, sostituire le parole: dieci per cento con le seguenti: quindici per cento.

### **Compensazione n. 2**

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

*ART. 5-bis (Misure contro l'elusione e l'evasione fiscale)*

1. Non sono opponibili all'Amministrazione finanziaria i fatti, gli atti ed i negozi giuridici, singoli o comunque collegati tra loro, che siano anomali o inusuali rispetto alla disciplina di una fattispecie normativa, posti in essere al fine principale di eludere l'applicazione di norme tributarie o al fine di rendere applicabile una disciplina tributaria più favorevole di quella che specifiche norme impositive prevedono per la tassazione di risultati economici, sostanzialmente equivalenti, che si possono ottenere con fatti, atti o negozi giuridici diversi da quelli posti in essere. Alle fattispecie elusive l'Amministrazione finanziaria applica lo stesso trattamento tributario previsto dalla norma elusa.

2. Le disposizioni dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano anche con riferimento ai pareri relativi all'applicazione, ai casi concreti rappresentati dal contribuente, delle disposizioni antielusive contenute nel comma 1.

3. L'articolo 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e successive modificazioni, è abrogato.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai fatti, atti e negozi giuridici posti in essere successivamente al 30 giugno 1996.

5. All'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina dell'accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, le parole: « delle persone fisiche » sono soppresse;

b) nel secondo comma, le parole: « dalle persone fisiche » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « ; gli Uffici delle imposte devono trasmettere ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, le proprie proposte di accertamento in rettifica o di ufficio, nonché quelle relative agli accertamenti integrativi o modificativi di cui al terzo comma dell'articolo 43. »;

c) nel terzo comma, le parole: « dalle persone fisiche ai sensi dell'articolo 2 » sono soppresse;

d) nel quarto comma le parole: « novanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « centocinquanta giorni »;

e) dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente: « Una quota pari a due terzi delle maggiori imposte riscosse in via definitiva, derivanti dalle proposte di aumento degli imponibili, è attribuita al comune che ha deliberato le proposte stesse; con decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite annualmente le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma ».

6. All'articolo 45, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: « è presieduta dal capo dello stesso ufficio o da un impiegato della carriera direttiva da lui delegato » sono sostituite dalle seguenti: « è presieduta dal sindaco del comune con il

maggior numero di abitanti, tra i comuni ricompresi nel distretto territoriale dell'ufficio, ».

7. All'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. Il centro informativo delle imposte dirette forma annualmente, per ciascun comune, i seguenti elenchi nominativi da distribuire, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, ai comuni ed agli uffici delle imposte territorialmente competenti:

1) un elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con la specificazione, per ognuno, del reddito complessivo, al lordo e al netto degli oneri deducibili;

2) un elenco nominativo delle persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti e professioni con l'indicazione, per ciascuna di esse, del reddito netto e dell'ammontare complessivo degli elementi attivi e passivi, risultanti dalle dichiarazioni. « ;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. Il Ministro dell'Economia può, con proprio decreto, individuare ulteriori elementi da indicare negli elenchi di cui al comma 4. »;

c) al comma 6, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Per la durata di novanta giorni dall'avvenuto deposito, è disposta la pubblica affissione degli elenchi stessi presso gli uffici delle imposte ed i comuni interessati e, laddove esistano, anche presso le sedi delle circoscrizioni comunali territorialmente competenti ».

8. Le spese sostenute dalle persone fisiche e dagli enti di cui alla lettera c), del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli interventi,

non assistiti da contribuzione diretta o indiretta dello Stato o di altro ente pubblico, di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a) e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono deducibili dal reddito complessivo. Gli interventi devono essere posti in essere nelle unità immobiliari destinate ad uso di civile abitazione diverse da quelle di cui all'articolo 40 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni. La deduzione spetta nella misura del 50 per cento della spesa rimasta effettivamente a carico del possessore del reddito stesso, proporzionata alla sua quota di possesso, per il periodo d'imposta in cui è stato eseguito il pagamento a saldo. La deduzione si applica per gli interventi il cui pagamento a saldo sia intervenuto non oltre il 31 dicembre 1999.

9. L'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1 ed il relativo sostenimento delle spese devono essere comprovati da idonea documentazione, da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo di imposta da cui si applica la deduzione.

10. All'articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, il comma 2, è sostituito dal seguente: « 2. Fino al 31 dicembre 1999, per le prestazioni di servizio aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, di cui all'articolo 31, primo comma, lettera a), e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, l'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 4 per cento. ».

10. All'articolo 13-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, nell'alinea, le parole: « pari al 22 per cento » sono sostituite dalle altre: « pari al 34 per cento »;

b) al comma 1, la lettera e), è sostituita dalla seguente: « e) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, per importo complessivamente non superiore a 2.000 euro »;

c) al comma 1, dopo la lettera i), sono aggiunte le seguenti:

1) « i-bis) le spese di riparazione relative ad autovetture o autoveicoli di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500 centimetri cubici, nonché quelle relative a ciclomotori e motocicli di cilindrata non superiore a 350 centimetri cubici, per un importo complessivamente non superiore a 1.000 euro »;

2) « i-ter) i canoni di locazione non finanziaria pagati per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un importo non superiore a 2.500 euro ».

d) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e), f) e i)-bis) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alle lettere e), f) e i)-bis), i limiti complessivi ivi stabiliti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le tipologie di spese di cui alla lettera e), ammesse al beneficio della detrazione, tra le quali saranno comunque ricomprese le spese sostenute per sussidi didattici e per corsi di recupero, nonché le modalità di documentazione degli oneri da parte dei contribuenti. ».

11. Le disposizioni di cui al comma 13 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1[00a7] gennaio 2003.

12. Al comma 4 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « In ogni caso è garantito il libero esercizio dell'attività di assistenza e di difesa nei rapporti tributari e contributivi a chiunque sia competente a

svolgerla sulla base delle disposizioni vigenti, inclusa la possibilità per gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri liberi professionisti di apporre alle medesime condizioni, previa autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria e su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità di cui al presente comma nonché di inoltrare ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essi predisposte e le relative registrazioni, con le modalità previste per i Centri; i consulenti del lavoro e i consulenti tributari possono, previa autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria, apporre il visto di conformità di cui al presente comma per quanto riguarda gli adempimenti dei sostituti d'imposta e di dichiarazione e, nei confronti dell'utenza di cui al comma 3 del presente articolo, anche per quanto riguarda gli adempimenti previsti dal presente comma. ».

13. Al comma 6 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Nei confronti dei soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 4, l'autorizzazione all'apposizione del visto di conformità è revocata quando nello svolgimento dell'attività di assistenza vengano commesse gravi e ripetute violazioni alle disposizioni previste da norme legislative e regolamentari in materia tributaria, ovvero quando risultino inosservati le prescrizioni e gli obblighi posti dall'Amministrazione finanziaria per l'esercizio dell'attività di assistenza. ».

14. All'articolo 2403, primo comma, del codice civile e aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Valuta altresì l'adeguatezza delle procedure utilizzate dalla società per rispettare le disposizioni fiscali e controlla, con metodo a campione, la effettiva applicazione delle medesime. ».

15. Al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: « e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni » sono sostituite dalle

seguenti: « e dell'ammenda da 10.000 euro a 20.000 euro »; nonché le parole: « o dell'ammenda fino a lire cinque milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o dell'ammenda fino a 7.500 euro »;

b) all'articolo 1, comma 2, le parole: « e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni » sono sostituite dalle seguenti: « e dell'ammenda da 10.000 euro a 20.000 euro »;

c) all'articolo 1, comma 3, le parole: « o dell'ammenda fino a lire quattro milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o dell'ammenda fino a 6.000 euro »;

d) all'articolo 1, comma 6, le parole: « o con l'ammenda fino a lire quattro milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o con l'ammenda fino a 6.000 euro », nonché le parole: « con l'ammenda da lire 200.000 a un milione » sono sostituite dalle altre: « con l'ammenda da cento euro a 1.500 euro »;

e) all'articolo 2, comma 1, le parole: « o con l'ammenda fino a lire cinque milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o con l'ammenda fino a 7.500 euro »;

f) all'articolo 2, comma 2, le parole: « o con l'ammenda fino a lire sei milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o con l'ammenda fino a 9.000 euro »;

g) all'articolo 2, comma 3, le parole: « e con la multa da lire tre milioni a lire cinque milioni » sono sostituite dalle seguenti: « e con la multa da 4.500 euro a 7.500 euro »; nonché le parole: « o dell'ammenda fino a lire sei milioni » sono sostituite dalle altre: « o dell'ammenda fino a 9.000 euro »;

h) all'articolo 3, secondo comma, le parole: « o con l'ammenda fino a lire due milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o con l'ammenda fino a 3.000 euro »;

i) all'articolo 4, comma 1, le parole: « e con la multa da cinque a dieci milioni di lire » sono sostituite dalle seguenti: « e con la multa da 7.500 a 15.000 euro »;

l) all'articolo 4, comma 2; le parole: « o della multa fino a lire cinque milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o della multa fino a 7.500 euro ».

16. L'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è abrogato.

17. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la lettera *i*) è sostituita dalla seguente: « *i*) gli iscritti negli albi professionali degli avvocati, procuratori legali, notai, commercialisti, ragionieri e periti commerciali, o gli iscritti nei ruoli o elenchi istituiti presso le direzioni regionali delle entrate di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, che esercitano, in qualsiasi forma, attività di consulenza, assistenza e rappresentanza dei contribuenti; ».

18. Presso il Ministero dell'Economia e delle finanze è istituito il Servizio ispettivo di sicurezza (SIS) posto alle dipendenze del Ministro dell'Economia e delle finanze.

19. Il SIS esercita le funzioni indicate all'articolo 12.

20. Il SIS si articola in uffici ed è costituito da un direttore e da dieci componenti.

21. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ed è scelto tra i magistrati ordinari con qualifica non inferiore a magistrato di Cassazione e con effettivo esercizio di tale funzione per almeno tre anni, o tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, o tra avvocati dello Stato in servizio da almeno dieci anni. Il direttore dura in carica un quinquennio, indipendentemente dai limiti di età previsti dagli ordinamenti di provenienza; l'incarico non è rinnovabile.

22. I componenti, che devono avere un'età non superiore a sessantacinque anni, sono nominati con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze e sono scelti tra magistrati ordinari, con qualifica non inferiore a consigliere di Corte di appello e con effettivo esercizio di tali funzioni per almeno tre anni, tra magistrati amministrativi, contabili e militari,

con qualifica equiparata, tra avvocati e procuratori dello Stato in servizio da almeno cinque anni, tra dirigenti generali dell'Amministrazione finanziaria in numero non superiore ad una unità, tra ufficiali generali della Guardia di finanza in numero non superiore ad una unità, tra dirigenti del servizio ispettivo della Banca d'Italia e tra professori universitari ordinari. I componenti durano in carica cinque anni e sono preposti agli uffici. L'incarico non è rinnovabile. Il direttore e i componenti del SIS sono collocati fuori del ruolo organico dell'amministrazione di appartenenza.

23. Al SIS sono addetti non più di cento dipendenti, per un periodo non superiore a quattro anni, nominati con decreto del Ministro delle finanze, scelti tra il personale dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza.

24. L'indirizzo dell'attività del SIS compete al Ministro dell'Economia e delle finanze, sentito un apposito Comitato composto dal direttore del SIS, dai capi degli uffici e dal segretario generale del Ministero delle finanze che partecipa alle sedute senza diritto di voto. Il Comitato è presieduto dal direttore del SIS o da altro componente da lui delegato.

25. Ai componenti del Comitato con diritto di voto compete un compenso, articolato in una indennità in misura fissa e in un gettone di presenza il cui importo sarà determinato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

26. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze è determinato il contingente di personale, con qualifica non superiore alla sesta per l'espletamento dei compiti di segreteria.

27. Al fine di verificare l'osservanza da parte degli appartenenti all'Amministrazione finanziaria civili e militari, degli obblighi derivanti da norme di legge o regolamento, il SIS, su direttive generali del Ministro dell'Economia e delle finanze e secondo le modalità contenute nel regolamento di cui all'articolo 14, svolge le seguenti funzioni:

a) compie ispezioni presso gli organi centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria;

b) esegue indagini patrimoniali sui soggetti di cui al presente comma;

c) richiede alle amministrazioni pubbliche, all'amministrazione postale, alle banche, alle società di intermediazione mobiliare (SIM), alle società fiduciarie e agli altri intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 2, 3 luglio 1996, n. 415, alle società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, alle imprese ed enti assicurativi e alla società Monte Titoli S.p.a. di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, copia della documentazione inerente i rapporti intrattenuti con i soggetti di cui al presente comma, nonché ogni altra notizia o informazione utile ai fini dello svolgimento delle indagini di cui alla lettera b). Le notizie e i dati richiesti, qualora non siano trasmessi entro i termini fissati, ovvero sussista motivo di ritenere che gli stessi siano infedeli o incompleti, possono essere acquisiti direttamente anche con perquisizioni e sequestri autorizzati dal procuratore della Repubblica con le modalità di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

d) richiede informazioni o documenti all'autorità giudiziaria salvo il rispetto delle norme che disciplinano il segreto delle indagini;

e) può invitare qualsiasi altro soggetto a fornire notizie, informazioni e documenti utili ai fini degli accertamenti e delle indagini di cui alla lettera b);

f) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe patrimoniale prevista all'articolo 13;

g) richiede agli organi dell'Amministrazione finanziaria, civili e militari, le verifiche e i controlli fiscali occorrenti ai fini delle indagini;

h) esegue ogni altra inchiesta o indagine patrimoniale o accertamento sul

tenore di vita dei soggetti di cui al presente comma. Agli accessi, perquisizioni e sequestri si provvede con le modalità di cui alla lettera c);

i) ove dalle indagini di cui al presente comma emergano fatti rilevanti ai fini delle responsabilità penale, amministrativo-contabile, o comunque relative al corretto adempimento degli obblighi di servizio e dei doveri di ufficio, ne dà tempestiva comunicazione agli organi di rispettiva competenza;

l) acquisisce le comunicazioni che l'Amministrazione finanziaria è tenuta ad effettuare tempestivamente al SIS medesimo, con riferimento all'inizio di procedimenti disciplinari o all'invio di segnalazioni all'autorità giudiziaria relativi ai propri dipendenti. Le informazioni, i documenti e gli elementi acquisiti dal SIS nel corso delle indagini si considerano a tutti gli effetti attività istruttoria del procedimento disciplinare instaurato nei confronti del dipendente, secondo i rispettivi ordinamenti.

28. Le indagini patrimoniali possono essere estese, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica del luogo di residenza o di sede, ai prossimi congiunti dei dipendenti dell'amministrazione finanziaria, nonché a terzi, persone fisiche o giuridiche, imprese ed enti rispetto ai quali vi siano specifici elementi per ritenere che agiscano come prestanome dei suddetti dipendenti. Per prossimi congiunti si intendono quelli indicati nell'articolo 307, ultimo comma, del codice penale.

29. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai componenti togati e non togati delle commissioni tributarie, nonché ai soggetti che partecipano a comitati, organi consultivi e a qualsiasi altro organo collegiale dell'Amministrazione finanziaria ancorché non appartenenti a quest'ultima.

30. Gli accertamenti, le indagini e gli atti acquisiti sono coperti da segreto di ufficio. Le relative attività debbono essere specificamente verbalizzate.

31. I procedimenti di accertamento e di ispezione posti in essere dagli appartenenti al SIS si svolgono in osservanza dei principi e delle regole stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con esclusione dell'avviso di procedimento.

32. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui all'articolo 13, si applicano a tutti gli appartenenti al SIS. In attesa dell'emanazione di un sistema di controllo esteso a tutti i dipendenti dell'amministrazione statale, su richiesta del Ministro competente, il SIS può estendere la sua attività anche nei confronti di dipendenti di altre amministrazioni.

33. Presso il SIS è costituita l'anagrafe patrimoniale dei soggetti indicati nei commi 1 e 3 dell'articolo 12.

34. I soggetti di cui al comma 1 debbono comunicare ogni due anni e per iscritto al SIS i dati e le notizie stabilite con il regolamento di cui all'articolo 14, indicativi della situazione patrimoniale delle disponibilità del nucleo familiare nonché i dati relativi all'esercizio da parte di coniugi non separati e figli conviventi, anche per il tramite di società ed enti, di attività di consulenza e assistenza fiscale e tributaria e di servizi a queste collegati.

35. Con il regolamento di cui all'articolo 14 sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la cui mancata osservanza costituisce grave contrasto con i doveri di fedeltà del dipendente secondo le disposizioni dell'ordinamento di appartenenza.

36. Il SIS acquisisce elementi, dati, informazioni e notizie, anche attraverso il sistema informativo dell'anagrafe tributaria e della Guardia di finanza, nonché gli altri sistemi informativi ad essi connessi, in base alla normativa vigente ed aggiorna le posizioni dell'anagrafe patrimoniale.

37. Con il regolamento di cui all'articolo 14 sono dettate le modalità di accesso ai sistemi informativi, nonché le modalità procedurali per garantire la riservatezza degli accessi ai sistemi da parte del solo direttore del SIS e degli addetti alle attività di cui al comma 5 dell'articolo 11.